

COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

Ord. n. 45

Prot. n. 8360

OGGETTO: Revoca degli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza Sindacale n. 110/94 del 31.12.1994. Turno di chiusura settimanale dei pubblici esercizi. Facoltà e non obbligo.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 110/94 del 31.12.1994 avente per oggetto "Ordinanza Sindacale per la determinazione degli orari e delle attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande";

RICHIAMATO l'articolo 8 della Legge 25.08.1991, n. 287;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 1, della Legge Regionale 14.09.1994, n. 40 il quale stabilisce che "E' obbligatorio per gli esercizi pubblici un giorno di chiusura settimanale determinato secondo le modalità della legge 1 giugno 1971, n. 425 e con le esclusioni previste dalla legge stessa";

RICHIAMATA la risoluzione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 04.04.1996 prot. n. 380237 che interpreta e considera superata la Legge 01.06.1971, n. 425 in relazione al turno di chiusura obbligatorio dell'esercizio per un giorno alla settimana, in quanto ai sensi dell'articolo 8 della Legge 25.08.1991, n. 287 il Sindaco può stabilire "programmi di apertura obbligatoria";

RICHIAMATA la nota successiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28.11.1997 prot. n. 380280 che, in risposta ad un quesito scritto formulato dal Servizio Commercio e Polizia Amministrativa del Comune di Ferentino in merito all'obbligatorietà o meno del turno di chiusura settimanale dei pubblici esercizi, ha nuovamente ribadito che, in seguito all'entrata in vigore della Legge n. 287/91, la Legge n. 425/71 è da ritenersi abrogata e superata dal momento che il turno di chiusura obbligatorio dell'esercizio per un giorno alla settimana, da essa previsto, è contraddetto ed annullato dal fatto che il Sindaco può stabilire "programmi di apertura" in relazione ai quali "gli esercizi devono rendere noti i turni al pubblico" e con il superamento di tale Legge l'operatore ha oggi la facoltà e non l'obbligo di chiudere l'esercizio un giorno alla settimana;

CONTATTATE con nota del 29.03.2001 prot. n. 5897 le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale;

RICHIAMATI i pareri espressi in merito dalla CONFCOMMERCIO – ASCO UNIONE di Verona del 04.04.2001 prot. n. 6287, dalla CONFESERCENTI di Verona del 12.04.2001 prot. n. 6833 e dall'ASSOCIAZIONE CONSUMATORI TURISMO E AMBIENTE di Verona del 07.05.2001 prot. n. 8188;

ORDINA

1. La revoca degli articoli 11 e 12 dell'Ordinanza Sindacale n. 110/94 del 31.12.1994 intitolati rispettivamente "Chiusura settimanale" e "Deroga all'obbligo di chiusura" specificando che, con l'entrata in vigore della Legge 25.08.1991, n. 287, gli operatori dei pubblici esercizi hanno la facoltà e non l'obbligo di chiusura per riposo settimanale;
2. La conferma di tutto quanto contenuto nell'Ordinanza Sindacale n. 110/94 del 31.12.1994, non modificato dalla presente;
3. La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla data di adozione.

Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai CCNL che regolamentano il rapporto di lavoro dei dipendenti degli esercizi pubblici.

Il Servizio Commercio e Polizia Amministrativa sono incaricati di dare la massima diffusione al presente provvedimento.

Il personale del Comando Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Comunale, addì 8 maggio 2001

IL SINDACO
f.to Avv. Maria Luisa Tezza